

NOTA

Oggetto: Relazione di sintesi relativa alla sessione plenaria
- Bruxelles, 3 e 4 ottobre 2002 ¹

I. APERTURA DELLA SESSIONE

Il Presidente ha aperto la sessione sottolineando che la Convenzione è ormai entrata in una fase cruciale in quanto le conclusioni del dibattito in plenaria sulle raccomandazioni formulate dai gruppi costituiscono i mattoni che consentono successivamente di giungere alla costruzione finale.

Le raccomandazioni convenute in plenaria saranno prese in considerazione. Quelle che sottovalutano osservazioni contrastanti saranno oggetto di un'ulteriore riflessione da parte del Praesidium che in seguito presenterà proposte intese a conciliare i punti di vista.

1. La personalità giuridica dell'Unione

- **dibattito sulla relazione del Gruppo III presieduto dal Sig. G. Amato**
(doc. CONV 305/02)

Il Gruppo presieduto dal vicepresidente AMATO era incaricato di esaminare i seguenti problemi:

- conseguenze di un riconoscimento esplicito della personalità giuridica dell'Unione;
- conseguenze della fusione di tale personalità giuridica con quella della Comunità;
- incidenze sulla semplificazione dei trattati.

¹ Il resoconto integrale della sessione plenaria è disponibile al seguente sito Internet:
<http://european-convention.eu.int>.

Le caratteristiche principali della relazione finale (CONV 305/02), che ha suscitato un ampio consenso in seno al Gruppo (un solo membro è stato contrario), sono state esposte alla Convenzione dal Presidente e dal Presidente del Gruppo. Trentasette Convenzionali hanno partecipato al dibattito che si è svolto dopo la presentazione (cfr. elenco allegato).

Dal dibattito generale è emerso un ampio consenso per sancire esplicitamente nel nuovo trattato costituzionale la personalità giuridica all'Unione. Inoltre la personalità giuridica sarebbe "unica" in quanto sostituirebbe le personalità giuridiche delle attuali organizzazioni. Non si tratterebbe pertanto di una personalità giuridica giustapposta a quelle esistenti. In questo contesto taluni Convenzionali hanno rilevato che con una personalità giuridica unica l'azione dell'Unione potrebbe essere più visibile e efficace sulla scena internazionale, contribuendo così anche a una maggiore identificazione dei cittadini con l'Unione.

E' stato inoltre generalmente riconosciuto che la fusione delle personalità giuridiche apre la via alla fusione dei trattati in un testo unico, contribuendo così alla loro futura semplificazione. Il testo unico potrebbe essere composto di due parti: la prima corrisponderebbe alla parte fondamentale comprendente disposizioni di carattere costituzionale, mentre la seconda conterrebbe essenzialmente le politiche. Taluni Convenzionali hanno sottolineato che la fusione dei trattati dovrebbe comprendere anche il trattato EURATOM. Secondo altri, un sistema comportante procedure di ratifica differenti porrebbe problemi e dovrebbe ancora essere approfondito.

Nella stessa ottica di semplificazione dei trattati e dell'architettura costituzionale dell'Unione, la maggioranza dei Convenzionali riconosce che, anche se la fusione delle personalità giuridiche e quella dei trattati non implicano di per sé la fusione dei "pilastri", mantenere l'attuale presentazione della struttura in "pilastri" sarebbe anacronistico, mentre sopprimerla consentirebbe di riorganizzare più sistematicamente i trattati. Siffatta fusione non implica di per sé che le procedure di decisione siano uniformi. Le specificità dei due attuali pilastri cosiddetti "intergovernativi" (PESC e cooperazione in materia penale) possono essere mantenute se la Convenzione decidesse in tal senso.

Durante il dibattito è stato sottolineato che il riconoscimento esplicito della personalità giuridica all'Unione non comporta tra l'altro, in quanto tale, alcuna modifica della ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri. Taluni Convenzionali hanno ricordato al riguardo che la prassi degli accordi misti dovrebbe continuare ogni volta che un accordo rientra nelle competenze spettanti al contempo all'Unione e agli Stati membri.

Alcuni Convenzionali hanno dato anche il loro accordo sulla soppressione delle procedure di ratifica nazionale o dei referendum relativi ad accordi dell'Unione, già conclusi dal Consiglio. Al riguardo essi si sono pronunciati a favore della modifica dell'articolo 24 del TUE, proposta nella relazione del Gruppo. Un Convenzionale ha precisato tuttavia in questo contesto, che si potrebbe fare riferimento all' "astensione costruttiva" prevista nell'articolo 23, paragrafo 1 del TUE.

Alcuni Convenzionali hanno esaminato altre raccomandazioni di carattere tecnico formulate dal Gruppo, riguardanti in particolare taluni aspetti relativi al negoziato e alla conclusione degli accordi internazionali oltre che, più in generale, alla rappresentanza esterna dell'Unione.

A questo proposito è stato rilevato che la personalità giuridica unica dell'Unione dovrebbe tradursi in una maggiore efficacia della sua azione esterna. Taluni Convenzionali hanno insistito tuttavia che gli elementi PESC dovrebbero continuare ad essere totalmente intergovernativi.

Altri si sono pronunciati a favore della fusione delle funzioni di Altro Rappresentante e di Commissario responsabile delle relazioni esterne in una sola persona. Al riguardo è stata inoltre affrontata la questione della riorganizzazione del personale responsabile e dei rischi di doppioni.

E' stata anche citata la questione della rappresentanza dell'Unione in seno a organizzazioni internazionali. Molti Convenzionali hanno messo in rilievo la necessità di una rappresentanza unica, ma un membro ha osservato che l'Unione dovrebbe cercare di giungere a posizioni comuni senza tuttavia esprimersi sempre con "una sola voce".

E' stato anche menzionato il ruolo del Parlamento europeo e la sua consultazione è stata giudicata fondamentale dai Convenzionali che si sono espressi al riguardo. A questo proposito taluni Convenzionali hanno affermato che il Parlamento europeo deve pronunciarsi sugli accordi internazionali secondo la procedura di parere conforme.

Il controllo giurisdizionale "ex ante" sulla base dell'articolo 300, paragrafo 6 del TCE è stato accettato da taluni Convenzionali ma è stato proposto di approfondire maggiormente il principio e le eventuali modalità di un controllo giurisdizionale "a posteriori".

Infine le procedure previste nella relazione del Gruppo sul negoziato degli accordi internazionali in generale sono state accolte favorevolmente, ma, secondo alcuni, tali aspetti dovrebbero essere ancora approfonditi dal Gruppo "Azione esterna".

Al termine del dibattito il Presidente è giunto alle seguenti conclusioni:

- la Convenzione ha manifestato un grandissimo consenso a favore della personalità giuridica dell'Unione esplicitamente sancita nel nuovo trattato costituzionale;
- tale personalità giuridica sarebbe "unica", in quanto sostituirebbe le personalità giuridiche delle organizzazioni esistenti;
- è stato anche riconosciuto, con ampio consenso, che la fusione delle personalità giuridiche apre la via alla fusione dei trattati in un testo unico, il che contribuirebbe probabilmente alla loro futura semplificazione. Il testo unico potrebbe essere composto di due parti, di cui la prima corrisponderebbe alla parte fondamentale comprendente disposizioni di natura costituzionale;
- nella stessa ottica di semplificazione, una grande maggioranza di Convenzionali ha riconosciuto che anche se la fusione delle personalità giuridiche e quella dei trattati non comportano di per sé la fusione degli attuali "pilastri", mantenere la presentazione vigente della struttura a "pilastri" sarebbe anacronistico. Una riorganizzazione dei trattati in vigore in un trattato unico sarebbe in tal modo possibile ma potrebbero essere mantenute procedure specifiche (segnatamente in materia di PESC) se la Convenzione decidesse in tal senso;

- infine altre raccomandazioni di natura più tecnica, figuranti nella relazione del Gruppo, sono state esaminate e saranno approfondite dal Gruppo "Azione esterna".
- 2.
- **Presentazione dello stato di avanzamento dei lavori del Gruppo II sulla "Carta dei diritti fondamentali" da parte del Sig. Vitorino**
 - **Presentazione dello stato di avanzamento dei lavori del Gruppo IV "Ruolo dei Parlamenti nazionali" da parte della Sig.ra Stuart**

La Convenzione ha ascoltato una presentazione orale dei lavori dei due Gruppi, che illustreranno le rispettive relazioni in occasione della prossima sessione.

3. Mozioni presentate al Praesidium dalla sig.ra Van Mancker, dal sig. Voggenhuber, dalla sig.ra Kaufmann e da altri membri della Convenzione

Il Presidente ha richiamato l'attenzione sulle mozioni della Convenzione presentate da tre membri e sostenute da vari altri. Le mozioni invitano a un dibattito in plenaria sulla questione di una "Europa sociale" e la creazione di un Gruppo al riguardo.

Gli autori delle mozioni, e vari altri fautori, hanno sottolineato l'importanza di includere obiettivi sociali nel trattato costituzionale. Anche se l'argomento è stato ripreso parzialmente dai Gruppi "Governance economica" e "Carta" si sente la necessità di una discussione di merito sia in sessione plenaria che in un apposito Gruppo.

Un membro della Convenzione ha messo in guardia dall'accettazione delle mozioni sostenendo che il mandato della Convenzione contempla essenzialmente questioni costituzionali e strutturali: le discussioni sul contenuto di specifici settori politici andrebbero evitate. Un altro ha rammentato che esistono richieste in sospeso di istituire altri Gruppi, segnatamente su questioni regionali.

Il Presidente ha precisato che le grandi aspettative nel settore della politica sociale non dovrebbero essere disattese. Il trattato costituzionale dovrebbe fissare gli obiettivi dell'Unione in questo settore ma non spetta alla Convenzione dibattere scelte politiche particolareggiate. Il Presidente ha detto che il Praesidium ha valutato la mozione e ha proposto che il dibattito nella plenaria di novembre sulla relazione del Gruppo "Governance economica" sia estesa alle questioni sociali e che, alla luce del dibattito, si decida se creare un Gruppo. Trovandosi d'accordo con tale approccio, gli autori delle mozioni le hanno ritirate.

4. **La sussidiarietà**

- **dibattito sulla relazione del Gruppo I presieduto dal sig. Mendez de Vigo**
(doc. CONV 286/02)

Nell'introdurre il dibattito il Presidente della Convenzione, sig. Valéry Giscard d'Estaing, ha ricordato che le conclusioni dei vertici di Nizza e Laeken incaricano esplicitamente la Convenzione di ipotizzare meccanismi di controllo del principio di sussidiarietà. Tali meccanismi o procedure non dovrebbero rallentare le procedure decisionali né consentire di bloccarle. Si tratta di un equilibrio "delicato da trovare".

Il Presidente del Gruppo, sig. Inigo Mendez de Vigo, ha presentato le conclusioni cui è giunto il Gruppo che figurano nel documento CONV 286/02, sottolineando che la relazione ha ottenuto il consenso del Gruppo. Ha illustrato il percorso logico seguito dai membri del Gruppo che hanno esaminato talune proposte per poi scartarle. Ha insistito sui principi, o "regole d'oro", delineati dal Gruppo e che sono serviti a orientare la sua riflessione: non creare una nuova istituzione, non allungare né bloccare la procedura legislativa. Il sig. Mendez de Vigo ha anche posto in evidenza il carattere innovativo delle proposte del Gruppo che consentirebbero ai parlamenti nazionali per la prima volta di intervenire direttamente nel corso della procedura legislativa.

In funzione di queste considerazioni il Gruppo propone che:

- la Commissione rafforzi la motivazione delle sue proposte legislative includendovi una scheda "sussidiarietà" dettagliata contenente le incidenze finanziarie e il loro impatto eventuale sulla legislazione degli Stati membri;
- entro un termine di sei settimane ciascun parlamento nazionale (ciascuna camera nel caso dei parlamenti bicamerali) disponga della possibilità di attivare un meccanismo di allarme preventivo, vale a dire di trasmettere alle istituzioni europee un parere motivato in cui siano precisati i suoi timori su una violazione del principio di sussidiarietà. Qualora un terzo dei parlamenti nazionali trasmettesse tale parere, la Commissione sarebbe tenuta a riesaminare la sua proposta. Al termine del riesame essa potrebbe decidere di mantenerla, di modificarla o di ritirarla;

- i parlamenti nazionali che fossero ricorsi a tale meccanismo di allarme preventivo potrebbero, al termine dell'iter legislativo, introdurre un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia per mancato rispetto del principio di sussidiarietà.

Cinquantadue Convenzionali hanno preso parte al dibattito seguito a tale presentazione (cfr. elenco allegato). I loro interventi possono essere raggruppati intorno ai temi o ai punti seguenti.

a) Rafforzamento dell'applicazione del principio di sussidiarietà nella fase preparatoria dell'atto legislativo:

- le proposte del Gruppo in questo settore sono state oggetto di pochi interventi, se non ai fini dell'approvazione, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento degli obblighi di motivazione. La questione della sede in cui il programma annuale della Commissione deve essere discusso ha anche suscitato alcuni interrogativi, in quanto numerosi Convenzionali ritengono che, qualora fosse creato un Congresso dei popoli, tali discussioni dovrebbe svolgersi in detto consesso.

b) Creazione di un meccanismo di "allarme preventivo" e relative modalità di funzionamento:

La proposta è stata oggetto della maggior parte degli interventi dei membri della Convenzione. In particolare hanno alimentato il dibattito i punti in appresso.

- Trasmissione diretta delle proposte legislative ai parlamenti nazionali e principio del dispositivo politico: la maggioranza dei Convenzionali ha dato l'accordo su queste proposte. Essi hanno apprezzato il carattere innovatore della proposta che, per la prima volta nella storia della costruzione europea, assocerebbe i parlamenti nazionali al processo legislativo europeo. Hanno anche condiviso il parere del Gruppo e del suo Presidente che i parlamenti nazionali non dovrebbero diventare dei colegislatori e, quindi, disporre del potere di bloccare o ritardare l'iter legislativo.

Tuttavia taluni Convenzionali hanno dubitato dell'utilità del meccanismo proposto temendo che, in pratica esso comprometta il diritto di iniziativa della Commissione

oppure induca talvolta a provare un certo sospetto nei suoi confronti. Sono state fatte altre proposte alternative, come la creazione di un collegio arbitrale indipendente da qualsiasi potere e i cui pareri non sarebbero vincolanti. E' stato anche suggerito che i parlamenti nazionali debbono garantire collettivamente un controllo della sussidiarietà, per esempio per il tramite di un Congresso o della COSAC, eventualmente rinnovata.

- **Proporzionalità:** alcuni Convenzionali hanno deplorato che il principio di proporzionalità non sia anch'esso oggetto di verifica e controllo di natura e intensità pari a quelli previsti per la sussidiarietà.
- **Bicameralismo:** i Convenzionali hanno espresso pareri divergenti sulla situazione degli Stati membri che dispongono di un parlamento bicamerale. Secondo alcuni ciascuna delle due camere dovrebbe in tal caso avere il diritto di attivare il meccanismo di allarme preventivo e, successivamente, di adire la Corte di giustizia in quanto, negli Stati membri con parlamento bicamerale, la seconda camera, per composizione, è espressione differente della rappresentanza nazionale (regioni, enti locali) di cui si dovrebbe parimenti tener conto. Altri membri della Convenzione hanno sostenuto che la nozione di parlamento deve comprendere le due camere nei paesi con parlamento bicamerale. Altri ancora hanno proposto che siano i singoli Stati membri a concedere a ciascuna delle due camere o alle due camere riunite il diritto di attivare il meccanismo di allarme preventivo.
- **Soglia di un terzo:** taluni Convenzionali sono scettici sulla pertinenza della soglia di un terzo dei parlamenti nazionali che figura nella proposta del Gruppo e che porterebbe la Commissione a riesaminare la sua proposta.
- **Nessi tra il meccanismo di allarme preventivo e ricorso alla Corte:** numerosi Convenzionali sono perplessi sulla pertinenza di tale nesso in quanto ritengono che rischi di incitare i parlamenti nazionali ad abusare del meccanismo al solo scopo di preservare successivamente il diritto di adire la Corte di giustizia. Altri hanno anche sostenuto che un testo, che rispetta il principio di sussidiarietà al momento in cui è presentato, può non esserlo più al termine dell'iter legislativo. I parlamenti non disporrebbero allora di mezzi per adire la Corte.

Altri membri della Convenzione ritengono che occorra confidare nel senso di responsabilità dei Parlamenti nazionali e ricordano inoltre che l'obbligo di motivare i pareri emessi dai Parlamenti nazionali costituisce una garanzia di serietà. Occorre peraltro privilegiare il meccanismo politico ed evitare di sovraccaricare la Corte.

c) Controllo giurisdizionale del principio di sussidiarietà

Sebbene la maggioranza degli oratori concordi con la necessità di esercitare un controllo giurisdizionale del principio di sussidiarietà, i pareri divergono quando si tratta di decidere chi abbia il diritto di adire la Corte di giustizia in caso di violazione di tale principio.

- Per quanto riguarda i parlamenti nazionali, una parte dei membri della Convenzione è favorevole a che sia concesso loro il diritto a un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, considerato che in caso di inosservanza del principio di sussidiarietà da parte delle istituzioni essi vedrebbero le loro competenze compromesse a titolo principale. Altri hanno menzionato il rischio di infrangere il principio dell'unanimità dello Stato, qualora tale ricorso fosse accolto.
- Per quanto concerne altri organi costituzionali con competenze legislative (per lo più, le regioni), gran parte dei membri della Convenzione si è detta contraria alla possibilità di conferire loro il diritto a un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, adducendo a motivo che la Convenzione non deve interferire con il regime costituzionale proprio degli Stati e che spetta a ciascuno Stato stabilire meccanismi interni di partecipazione degli organi con competenze legislative. E' stato inoltre constatato che la possibilità di adire la Corte di giustizia attribuita al Comitato delle regioni e, se del caso, alle Camere dei parlamenti nazionali con una componente territoriale deve permettere di esprimere dinanzi alla Corte di giustizia le preoccupazioni di tali organi. Altri membri della Convenzione si sono espressi invece a favore di tale possibilità.

Infine, alcuni membri della Convenzione hanno auspicato che il controllo giurisdizionale del principio di sussidiarietà sia esercitato da un organo di natura politico-giurisdizionale, in un breve lasso di tempo che va dall'adozione dell'atto alla sua entrata in vigore, sul modello del controllo della costituzionalità delle leggi esistente in alcuni Stati membri.

Al termine delle discussioni, che il Presidente ha apprezzato per la vivacità e qualità, sono state tratte le seguenti conclusioni:

- vi è consenso sulla necessità di prendere maggiormente in considerazione il principio di sussidiarietà;
- vi è un accordo quasi generale sulla necessità di migliorare sia l'applicazione del principio di sussidiarietà da parte delle istituzioni europee (Commissione, Consiglio, Parlamento) che il controllo di tale principio, e di evitare che tali miglioramenti allunghino, ritardino o blocchino la procedura legislativa;
- formano oggetto di un ampio consenso le proposte formulate dal Gruppo per rafforzare l'applicazione del principio di sussidiarietà da parte delle istituzioni che partecipano al processo legislativo, segnatamente quelle che riguardano una migliore motivazione delle nuove proposte legislative della Commissione grazie ad una scheda "sussidiarietà" contenente elementi circostanziati sulle loro incidenze finanziarie e, ove pertinente, sul loro impatto sulla legislazione degli Stati membri;
- riguardo al controllo dell'applicazione del principio di sussidiarietà, esiste un consenso molto ampio in seno alla Convenzione sulla necessità di conferire a tale controllo un carattere eminentemente politico, senza nondimeno escludere la possibilità di un controllo giurisdizionale a fine procedura;
- numerosi membri della convenzione ritengono che tale controllo debba coinvolgere in primo luogo i parlamenti nazionali, in quanto si collocano al confine delle competenze. Il Presidente ha richiamato l'attenzione sul fatto che il meccanismo proposto rappresenta un'innovazione importante nell'organizzazione istituzionale, poiché stabilisce un nesso tra i parlamenti nazionali e l'Unione, ma non deve essere considerato un fattore di indebolimento delle istituzioni, dato che non conferisce ai parlamenti nazionali un ruolo di colegislatore né impone alcun obbligo alla Commissione, se non quello, in determinate circostanze, di riesaminare la sua proposta;

- il Presidente ha osservato inoltre che tale meccanismo verrebbe ad integrare la procedura "principale" o "prioritaria" che consiste nel controllo da parte dei parlamenti nazionali dei rispettivi governi, che non sempre è stata soddisfacente. Al riguardo le proposte del Gruppo presieduto dalla sig.ra Stuart saranno esaminate in plenaria;
- quanto alle modalità tecniche del meccanismo proposto dal Gruppo, il Presidente ha constatato divergenze di parere e ha enumerato i principali punti in discussione che meritano un'ulteriore riflessione:
 - i) se occorre conferire il diritto di allarme preventivo al Parlamento in quanto tale o a ciascuna delle sue due Camere in caso di bicameralismo. La questione deve essere esaminata in relazione con quella del ricorso dinanzi alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà da parte degli organi con competenze legislative (regioni);
 - ii) a partire da quale soglia, quanto a numero di Parlamenti nazionali, occorre attivare la procedura di riesame della proposta da parte della Commissione;
 - iii) se occorre stabilire un nesso tra l'attivazione del meccanismo di allarme preventivo e il diritto di adire la Corte di giustizia. Il Presidente ha osservato che tale nesso comporta vantaggi e inconvenienti e che la questione merita di essere approfondita.

5. Tempo delle interrogazioni

Nessuna.

II. PROSSIMA SESSIONE DELLA CONVENZIONE

Il Presidente ha annunciato che la prossima sessione della Convenzione si terrà lunedì 28 ottobre a partire dalle ore 15.00 e martedì 29 ottobre a partire dalle ore 9.30 e sarà dedicata all'esame delle relazioni dei Gruppi "Carta dei diritti fondamentali" e "Ruolo dei parlamenti nazionali".

Il Presidente ha annunciato inoltre che, in tale occasione, saranno ascoltati i Presidenti dei Gruppi "Competenze complementari" e "Governance economica" che presenteranno la situazione dei lavori dei rispettivi gruppi.

Elenco degli oratori in ordine di intervento

Giovedì 3 ottobre

1. La personalità giuridica dell'Unione - dibattito sulla relazione del Gruppo III (Sig. G. Amato)

Presidente Valéry GISCARD d'ESTAING

Sig. Giuliano AMATO, vicepresidente

Sig. Peter HAIN

Sig.ra Marietta GIANNAKOU

Sig. Timothy KIRKHOPE

Sig. Gianfranco FINI

Sig. Gunter PLEUGER

Sig.ra Marie NAGY

Sig. Mesut YILMAZ

Sig. Michel BARNIER

Sig. Carlos CARNERO

(Cartellini bleu: Kiljunen, Rack, Tiilikainen, Bonde)

Sig.ra Lena HJELM-WALLÉN

Sig. Andrew DUFF

Sig. Ali TEKIN

Sig. Alojz PETERLE

Sig. Valdo SPINI

Sig. Jozsef SZAJER

Sig. Antonio TAJANI

Sig. Alfonso DASTIS

Sig. Johannes VOGGENHUBER

Sig. Ion JINGA

Sig. Caspar EINEM

Sig. Elmar BROK

Sig. Panayiotis DEMETRIOU

Sig.ra Cristiana MUSCARDINI

Lord MACLENNAN

Sig. William ABITBOL

Sig. Vytenis ANDRIUKAITIS

Sig.ra Liia HÄNNI

Sig. Michel ATTALIDES

(Cartellini blu: Barnier, Abitbol, Bonde)

Venerdì 4 ottobre

La sussidiarietà - dibattito sulla relazione del Gruppo I (Sig. Mendez de Vigo)

Presidente Valéry GISCARD D'ESTAING

Sig. Iñigo MENDEZ de Vigo

Sig. Andrew DUFF

Sig. Louis MICHEL

Sig. Pierre MOSCOVICI

Sig. Jürgen MEYER

(Cartellini blu: Jacobs)

Sig. Peter HAIN

Sig. Paraskevas AVGERINOS

Sig. Peter GLOTZ

Sig. Elio DI RUPO

(Cartellini blu: Tomlinson, Duhamel)

Sig. Hubert HAENEL

(Cartellini blu: Stuart, Einem)

Sig. Erwin TEUFEL

Sig.ra Ayfer YILMAZ

Sig.ra Lena HJELM-WALLÉN

Sig. Antonio VITORINO

Sig. Giorgos KATIFORIS

Sig. Jens-Peter BONDE

Sig. Alfonso DASTIS

Sig. Bobby McDONAGH

Sig. Kimmo KILJUNEN

Sig. Marco FOLLINI

The Earl of STOCKTON

Sig. Pierre LEQUILLER

(Cartellini blu: Andriukaitis, Borrell Fontelles, Berès, de Vries)

Sig. Luis MARINHO

Sig. Henning CHRISTOPHERSEN

Sig. Alain LAMASSOURE

Sig.ra Anne VAN LANCKER

Sig.ra Eleni MAVROU

Sig. Gianfranco FINI

Sig. Slavko GABER

Sig.ra Teija TIILIKAINEN

Sig. Reinhard Eugen BÖSCH

Sig.ra Inese BIRZNIECE

Sig. Istvan SZENT-IVANYI

Sig.ra Hanja MAIJ-WEGGEN

Sig.ra Danuta HÜBNER

Sig. Henrik DAM KRISTENSEN

Sig. Puiu HASOTTI

Sig. John BRUTON

Sig. Neil MacCORMICK
Sig. Hannes FARNLEITNER
Sig. Peter SERRACINO-INGLOTT
Sig. Josef CHABERT
